

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE ABRUZZESE BUDDHISTA BUDDHADHARMA"

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 – È costituita l'Associazione "ASSOCIAZIONE ABRUZZESE BUDDHISTA BUDDHADHARMA".

L'Associazione ha sede in via Ancona 63, Pescara (PE), c/o il "CENTRO BUDDHISTA LOKANATHA".

L'Associazione potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie in Italia e all'estero.

Art. 2 – L'Associazione Buddhadharmā, organizzazione religiosa buddhista, è apolitica e apartitica e non ha finalità di lucro.

Essa si propone di promuovere lo studio e la pratica del buddhismo al fine di diffonderne la conoscenza e la cultura, anche attraverso la pluralità delle sue tradizioni.

Le attività dell'Associazione sono aperte, a titolo gratuito, anche a coloro che non ne fanno parte come soci.

in questo senso l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo:

- promuovere ed organizzare eventi culturali per i propri soci e aperte al pubblico;
- istituire corsi di meditazione;
- contribuire alla diffusione degli insegnamenti e delle pratiche della Dottrina Buddhista, nelle sue diverse scuole e tradizioni;
- promuovere conferenze e incontri su tematiche di dialogo inter religioso;
- promuovere e attuare attività didattiche sul buddhismo, nel contesto della storia delle religioni;
- realizzare attività culturali promosse da singoli soci o gruppi di essi;
- favorire il dialogo tra le comunità religiose locali e, in generale, tra centri di impegno spirituale, comprese le istituzioni culturali, su argomenti di interesse comune;
- promuovere e realizzare attività editoriali connesse allo scopo associativo.

Art. 3 – L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti delle istituzioni pubbliche, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali e religiose terze.

Art. 4 – Gli organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea dei Soci (Artt. 9-15),

il Consiglio direttivo (Artt. 16-20),

il Presidente (Artt. 21-23),

il Segretario (Art. 24),

il Tesoriere (Artt. 25-26),

i Revisori dei conti, se nominati (Art. 27).

Art. 5 – Le attività di Presidente e di Consigliere sono a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle spese vive.

TITOLO II

I Soci

Art. 6 – Si diventa Soci dell'Associazione Buddhadharma presentando domanda al Presidente, secondo un modello prefissato (art. 7).

Sulla domanda delibera il Consiglio Direttivo a proprio insindacabile giudizio.

Il numero dei soci è illimitato.

I Soci si distinguono in:

- a) *Soci Fondatori*, coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) *Soci Ordinari*, le persone fisiche, le persone giuridiche, i comitati, le associazioni che si impegnano a far proprie le finalità dell'Associazione e a corrispondere una quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) *Soci Sostenitori*, le persone fisiche, le persone giuridiche, i comitati, le associazioni che si impegnano a far proprie le finalità dell'Associazione, a corrispondere una quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e siano riconosciuti tali dal Consiglio direttivo. Essi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali;
- d) *Soci Benemeriti*, le persone fisiche, le persone giuridiche, i comitati, le associazioni che si impegnano a far proprie le finalità dell'Associazione, a corrispondere una quota associativa annuale superiore a quella stabilita per i soci sostenitori e siano riconosciuti tali dal Consiglio direttivo. Essi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali;
- e) *Soci Onorari*, le personalità del mondo del buddhismo, delle religioni, della cultura o della società a cui il Consiglio direttivo riconosce meriti speciali nei confronti dell'Associazione. Tale titolo è soggetto all'accettazione da parte degli interessati. Essi non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

Tutti Soci, a seconda del loro *status*, ad esclusione dei Soci Onorari, sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua, il cui importo è fissato annualmente per ogni *status* dal Consiglio direttivo.

Art. 7 – Per essere ammessi come Soci è necessario essere maggiorenni e presentare formale domanda al Presidente, attenendosi ad un modello che contenga le seguenti indicazioni:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- b) dichiarazione di impegno a far proprie le finalità dell'Associazione, attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
- c) dichiarazione di impegno a far pervenire all'Associazione le proprie dimissioni nel caso in cui vengano meno le condizioni sopra dette.

In assenza di gravi ragioni, il Presidente accetta la domanda in via provvisoria, in attesa della ratifica del Consiglio direttivo, che avverrà comunque entro novanta giorni.

In caso contrario, la decisione è rimessa al Consiglio direttivo, sempre nei limiti dei novanta giorni. L'ammissione in via provvisoria dà diritto immediato alla partecipazione alla vita sociale dell'Associazione mediante i suoi organi, l'uso dei locali e dei beni sociali, nelle modalità stabilite dai regolamenti interni deliberati dal Consiglio direttivo.

Art. 8 – Il Socio che intenda recedere, per qualsiasi ragione, dall'Associazione deve darne comunicazione per iscritto.

Il Consiglio direttivo decide sull'esclusione o sospensione dei Soci che perseguano fini contrastanti con quelli dell'Associazione o che siano inadempienti nel versamento delle quote sociali. La decisione è inappellabile.

TITOLO III

L'Assemblea dei Soci

Art. 9 – L'Assemblea ordinaria dei Soci, convocata su delibera del Presidente non meno di dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione; ovvero, su richiesta, formalizzata al Presidente, di almeno un decimo dei Soci regolarmente iscritti.

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati ai Soci per mezzo di avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e con altri mezzi che il Presidente riterrà opportuni.

Art. 10 – L'Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce obbligatoriamente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo deliberati dal Consiglio direttivo (Artt.18 e 30).

Art. 11 – Hanno diritto a intervenire all'Assemblea tutti i Soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa e non siano in condizione di sospensione (Art. 8).

Ciascun socio potrà rappresentare al massimo altri due Soci, purché munito di regolare delega scritta da depositare alla presidenza dell'Assemblea e da allegare al verbale.

Non possono essere delegati i Consiglieri e i Revisori dei conti.

Le persone giuridiche, i comitati, le associazioni hanno diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero dei loro aderenti.

Art. 12 – L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei Soci presenti o rappresentati mediante regolare delega.

L'Assemblea si costituisce e delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Lo scrutinio segreto è previsto ove sia richiesto da un decimo dei presenti o rappresentati.

Art. 13 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in mancanza, da un socio eletto dall'Assemblea. Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea dei soci. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, qualora vi siano votazioni non palesi.

Art. 14 – L'Assemblea straordinaria può essere convocata per delibera del Presidente con le modalità di cui al precedente Art. 9.

Art. 15 – L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto. Essa è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati un numero di Soci pari ad almeno un terzo degli aventi diritto al voto se in prima convocazione, o ad almeno un decimo degli aventi diritto al voto se in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera con il consenso dei tre quinti dei votanti presenti o rappresentati.

TITOLO IV

Il Consiglio direttivo

Art. 16 – Il Consiglio direttivo è un organo collegiale composto da non meno di tre membri, eletti tra i Soci, dall'Assemblea dei Soci: il Presidente, il Segretario e il Tesoriere (detti Consiglieri eletti) e da eventuali Consiglieri aggiunti, nominati tra i Soci per cooptazione dai Consiglieri eletti, per un massimo di tre.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti senza limiti di mandato.

In caso di morte o di dimissione di Consiglieri eletti, prima della scadenza del mandato, il Presidente provvederà a delegarne le funzioni ad altro Consigliere eletto, affidando alla prima Assemblea dei soci l'elezione del nuovo titolare, il cui mandato terminerà alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Nel caso venga meno, per qualsiasi ragione, un Consigliere aggiunto, i Consiglieri eletti potranno procedere alla nomina di un sostituto.

Art. 17 – I Consiglieri eletti e i Consiglieri aggiunti, hanno pari dignità.

Il Presidente in sede di nomina stabilirà, mediante deleghe, le funzioni e le competenze dei Consiglieri aggiunti.

Entro dieci giorni dalla loro nomina, un decimo dei Soci può chiedere al Presidente la convocazione di un'Assemblea straordinaria per la valutazione dell'idoneità dei Consiglieri aggiunti appena nominati.

Art. 18 – Il Consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi dell'Associazione e per la sua amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare, il Consiglio:

- a) dispone dei beni sociali e delle sue risorse materiali e patrimoniali;
- b) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione, distinte per *status*;
- c) decide sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione e sulle collaborazioni con i terzi, a norma dell'Art. 3;
- d) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed eventualmente ai terzi e le relative norme e modalità;
- g) delibera sui bilanci da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- h) approva i nuovi Soci e decide sulle espulsioni o sospensioni dei Soci (Artt.7 e 8);
- i) decide sullo *status* dei Soci Sostenitori, Benemeriti e Onorari;
- l) nomina i Consiglieri aggiunti.

Art. 19 – Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno la metà dei Consiglieri, nella sede sociale o in qualunque altro luogo.

Le sedute e le delibere sono verbalizzate dal Segretario o da suo sostituto.

Art. 20 – Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei Consiglieri.

Lo scrutinio segreto è ammesso solo in caso di votazioni concernenti i Soci o i membri del Consiglio.

Il Presidente

Art. 21 – Sono conferite dal Presidente la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi.

La responsabilità di tutti gli atti del Consiglio direttivo e dei suoi membri sono imputati al Presidente, che ne risponde di fronte ai Soci; salvo in caso di responsabilità civile o penale dei singoli per violazioni di leggi e norme dello Stato, pur nello svolgimento delle proprie mansioni.

Art. 22 – Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria e li presiede di diritto.

Art. 23 – Il Presidente convoca il Consiglio direttivo e lo presiede di diritto.

Il Presidente è il responsabile primo della gestione economica dell'Associazione e della sua sede; ne organizza le attività e ne programma gli eventi; garantisce la conservazione e il buon uso dei beni sociali; controlla la corretta gestione amministrativa degli affari correnti.

Ha il potere di iniziativa su ogni aspetto della vita sociale.

Conferisce deleghe e procure.

Nomina e revoca collaboratori e dipendenti ed emana ogni provvedimento ad essi relativo.

Ha potere di ispezione e controllo su tutti gli atti e attività dei Consiglieri e collaboratori.

Accetta in via provvisoria le domande dei nuovi Soci.

Il Segretario

Art. 24 – Il Segretario è il responsabile amministrativo dell'Associazione, ne custodisce gli atti e i verbali e li rende disponibili alla consultazione dei Soci, dei Consiglieri e delle Autorità.

Redige il verbale di ogni Assemblea e Consiglio, aggiornando l'apposito registro.

Verifica che tutti gli atti e le attività dei Consiglieri, del Presidente, dei Soci e dei terzi comunque coinvolti avvengano a norma dello Statuto e delle Leggi vigenti.

Archivia le domande di iscrizione o di dimissione dei Soci.

Elabora le proposte espulsione o di sospensione dei Soci, per sottoporle all'approvazione del Consiglio direttivo.

Aggiorna il Registro dei Soci e ne verifica la posizione personale.

Corrisponde con i Soci a proposito degli atti formali, per conto del Consiglio direttivo.

Il Tesoriere

Art. 25 – Il Tesoriere è il responsabile della gestione economica dell'Associazione e ne garantisce la trasparenza e la buona fede.

Redige il Registro contabile.

Comunica periodicamente sullo stato economico, patrimoniale e finanziario dell'Associazione al Consiglio direttivo.

Redige l'inventario dei beni sociali e cura il registro dei beni dell'Associazione, provvedendo al suo aggiornamento.

Tutti i beni materiali non deperibili sono soggetti alla registrazione.

Art. 26 – Le liberalità modiche senza causale saranno annotate periodicamente nella colonna "avere" del Registro contabile per il loro valore totale, con la dizione "offerte".

TITOLO V

I Revisori dei conti

Art. 27 – L'Assemblea ordinaria dei soci, ove lo ritenga opportuno, può nominare tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti.

I Revisori dei conti possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo, vigilano sull'amministrazione dell'Associazione e hanno libero accesso ad ogni documentazione riguardante l'attività dell'Associazione.

I Revisori dei conti, là dove nominati, restano in carica per un triennio.

TITOLO VI

Le risorse e il patrimonio

Art. 28 – Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote annue di associazione;
- b) eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo;
- c) proventi per fornitura di materiali (pubblicazioni, panchette da meditazione, ecc.) o prestazioni di servizi vari a Soci o a terzi;
- d) contributi volontari, lasciti, donazioni;
- e) tutti i beni annotati nel Registro dei beni sociali.

Art. 29 – Entro il 31 Dicembre di ogni anno il Consiglio direttivo stabilisce l'ammontare delle quote associative distinte per *status*.

Art. 30 – Entro il 31 Gennaio, l'Assemblea dei soci approva il bilancio consuntivo e rettifica il bilancio preventivo. In questa sede, il Tesoriere presenta il Registro dei beni sociali inventariati aggiornato al 31 Dicembre.

Art. 31 – In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio liquidato sarà donato al Monastero Buddhista Theravada Santacittarama, sito in Frasso Sabino, Rieti.

Il presente statuto è conforme a quello attualmente in uso.

Pescara, 16 Settembre 2019

Il Presidente
Dorian Di Renzo